

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE PER IL  
PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza Comunale di Noceto, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra il Comune Noceto – C.F. e P.IVA 0016693047, con sede legale in Noceto, Piazzale Adami, n. 1, rappresentato dal Responsabile dei Servizi Sociali Dott. Vittorio Di Gilio, nato a Salerno il 04.12.1955, autorizzato alla firma del presente atto con Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2020;

E

L'Ente del Terzo Settore (di seguito ETS), denominato \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e rappresentato dal suo Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dello stesso Ente;

Premesso:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- che il “Codice del Terzo settore” emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- la L.R. 21 febbraio 2005, n.12, e s.m. e.i. “riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva, volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini;

Considerato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla

operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 del D.Lgs. 117/2017);

- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del D.Lgs. 117/2017);

Considerato, inoltre, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune ([www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)), in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionato l'ETS denominato \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle attività descritte nella presente;
- il suddetto Ente è iscritto nel registro \_\_\_\_\_ della Regione \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Amministrazione Comunale;

Tanto richiamato e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune e \_\_\_\_\_ approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indicazione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'ETS \_\_\_\_\_ e, quindi, affida allo stesso, nell'ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, delle seguenti attività di pubblica utilità:

#### **a. Socio-assistenziale:**

- aiuto, assistenza e compagnia a persone in difficoltà, anziani e portatori di handicap presso il Centro Diurno Anziani;
- collaborazione con gli operatori dell'assistenza domiciliare per il disbrigo di pratiche o commissioni per conto degli anziani, accompagnamento a visite mediche e collaborazione per la spesa a domicilio o consegna di pacco alimentare;
- collaborazione con i Servizi sociali a favore degli assistiti per il trasporto e accompagnamento di persone in difficoltà presso i vari presidi socio-sanitari, presso le varie istituzioni, uffici e mercati per acquisti, ecc.;
- conduzione di automezzi anche di proprietà comunale per il trasporto di anziani o adulti in difficoltà o con disagio sociale;

b. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale:

attività complementari alle azioni dell'Amministrazione per:

- tutela igienica, piccola manutenzione e cura integrativa delle aree verdi scolastiche, del Parco della Rocca, di tutti gli immobili e aree comunali e dei relativi arredi effettuandone eventualmente l'apertura e la chiusura, con modalità concordate con il Comune;
- assistenza agli operatori del verde per svuotamento cestini, raccolta foglie e per piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione da svolgersi con esclusivo utilizzo di attrezzi manuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scopa, rastrelli, forbici, sacchi della spazzatura. L'uso delle attrezzature è consentito solo nel rispetto sia delle informative che l'ETS consegnerà ai volontari riguardo la sicurezza del proprio comportamento, sia delle seguenti condizioni:
  - o per attività circoscritte;
  - o effettuando le pause previste dal documento di valutazione dei rischi agli atti del Comune;
  - o accordo preventivamente sottoscritto con i volontari;
  - o attestazione preventiva di idoneità fisica al loro utilizzo redatta dal medico competente;
  - o possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento della presente attività o ad essa correlate.

L'attività di cura e pulizia del verde comunale, considerata la particolarità della medesima, potrà essere svolta esclusivamente dai volontari di età non superiore ad anni 70.

La consapevolezza dell'adeguato comportamento ed uso degli strumenti per lo svolgimento delle attività affidate saranno fornite dall'Ente del Terzo settore con contestuale riscontro al Comune.

c. Attività educative:

- sorveglianza e assistenza davanti alle scuole e nei parchi giochi comunali nei momenti che precedono l'inizio delle lezioni e ne seguono il termine o durante i momenti di ricreazione;
- assistenza e sorveglianza sugli scuolabus o auto pullman durante il trasporto degli alunni della scuola pubblica e privata;
- sorveglianza e vigilanza degli alunni all'interno dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Noceto e delle scuole private prima dell'inizio e al termine delle lezioni;
- collaborazione con gli operatori della mensa nei plessi dell'Istituto Comprensivo durante la somministrazione dei pasti, aiuto e assistenza agli alunni durante i pasti;
- eventuale coadiuvo al Servizio di piedibus per l'accompagnamento e la vigilanza degli alunni durante il tragitto lungo i percorsi pedonali individuati e definiti dall'Amministrazione, per il raggiungimento dei plessi scolastici;

d. Attività di informazione al pubblico:

- ricevimento e vigilanza nei locali comunali al fine di consentire e assicurare una migliore ospitalità e una corretta informazione al pubblico;

e. Attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali:

- apertura e chiusura al pubblico della biblioteca e dei musei comunali e dei teatri, riordino e cura del patrimonio librario in essa contenuto, accoglienza e informazione al pubblico;
- sorveglianza delle sale polivalenti comunali in occasione di mostre, manifestazioni, riunioni o spettacoli;
- distribuzione di materiale pratico divulgativo e informativo;

f. Educazione alla pratica sportiva e attività ricreativa:

- attività di assistenza durante le manifestazioni culturali e sportive;
- sorveglianza nelle palestre comunali per le attività svolte negli orari extra scolastici;

g. Eventuali ulteriori attività analoghe a quelle sopra indicate.

### **Articolo 3 – Svolgimento delle attività**

Per la prestazione delle attività convenzionate l'ETS mette a disposizione indicativamente un numero di volontari tale da garantire la disponibilità dei seguenti contingenti, così rilevati in base alle attuali necessità:

- a. attività socio-assistenziale: n. 7;
- b. tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale: n. 6;
- c. attività educative: n. 16 (nel periodo scolastico);
- d. attività di informazione al pubblico: 6;
- e. attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali: n. 6;
- f. educazione alla pratica sportiva e attività ricreativa: a richiesta;
- g. eventuale ulteriori attività analoghe a quelle sopra indicate: a richiesta.

Tali volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.

L'ETS si impegna affinché le attività siano rese in relazione al programma operativo che verrà stilato inizialmente con i referenti designati dall'Amministrazione Comunale ed aggiornato periodicamente o al bisogno. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni di volontari.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'ETS ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'ETS si impegna per tutta la durata della convenzione ad individuare il referente, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione e vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

### **Articolo 4 – Comportamento dei volontari**

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da soggetti beneficiari delle prestazioni.

### **Articolo 5 – Rimborso delle spese da parte del Comune**

Per le attività indicate all'art. 2, il Comune si impegna a garantire la necessaria copertura finanziaria ai fini dei rimborsi previsti ed autorizzati in relazione all'attività che l'Amministrazione Comunale intenderà realizzare.

I rimborsi avvengono, come previsto dagli art. 17, 18 e 56 del D.Lgs. 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese.

Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- a) oneri di diretta imputazione al progetto di cui all'art. 3, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore;
- b) le spese generali sostenute dall'ETS, con riferimento esclusivamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Il Comune provvede a rimborsare le spese all'ETS entro e non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione di specifica rendicontazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, indicante l'importo delle spese effettive sostenute e delle quali si chiede il ristoro.

La documentazione comprovante tali spese rimarrà depositata presso l'ETS a disposizione dell'Amministrazione Comunale per controlli e verifiche.

Relativamente alle prestazioni dei Volontari saranno oggetto di rimborso unicamente le spese sostenute e documentate per l'attività dei medesimi, entro i limiti massimi ed alle condizioni che devono essere preventivamente stabiliti dall'ETS. Nel caso di autocertificazione tali spese dovranno rientrare nei limiti di importo di cui all'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 117/2017.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese generali esse devono essere rapportate, per quota, alle attività oggetto della convenzione, e dovranno essere imputate in proporzione al numero dei volontari impiegati in tali attività in ciascun mese di riferimento rispetto al numero complessivo dei volontari aderenti all'ETS nel medesimo arco temporale.

L'attività del volontario impiegato negli interventi di cui alla presente non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

#### **Art. 6 - Responsabilità**

L'ETS è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'ETS ha stipulato polizze per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi delle seguenti polizze assicurative rilasciate da

- \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_:
- polizza responsabilità civile n. \_\_\_\_\_ – Effetto \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
  - polizza infortuni n. \_\_\_\_\_ – Effetto \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
  - polizza malattia n. \_\_\_\_\_ – Effetto \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

L'ETS si impegna a produrre sistematicamente idonea documentazione comprovante la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle previste coperture assicurative per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18, comma 3, del D. Lgs. 117/2017), e sono ricompresi tra quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 5.

#### **Articolo 7 – Durata. Validità. Imposte.**

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2021 al 31.12.2022.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 .

#### **Articolo 8 – Controlli e risoluzione**

Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del programma operativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora le previsioni di convenzione siano superate per esplicita previsione normativa;

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta (30) dalla comunicazione ad opera del Comune.

L'Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di trenta (30) giorni.

Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

#### **Articolo 9 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003**

In relazione al rapporto convenzionale di cui alla presente verranno acquisiti dal Comune i dati identificativi (nome, cognome, telefono, indirizzo, ecc) dei volontari e altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” in quanto ciò sia necessario ai fini istituzionali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati:

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- i collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;
- tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale all’espletamento delle attività previste dalla convenzione.

L’ETS è tenuto, in quanto Ente soggetto alla disciplina GDPR, ad acquisire direttamente il consenso dei volontari (persone fisiche) per il trattamento dei loro dati.

### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l’esplorazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all’autorità giudiziaria territorialmente competente.

### **Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all’associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

### **Articolo 12 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 13 - Spese contrattuali**

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: Comune o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Con la presente scrittura privata l’ETS si impegna inoltre all’adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

Comune ed ETS hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Data,

Per il Comune di Noceto

Per l’ETS